



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MODENA E REGGIO EMILIA

**CONTRATTO INTEGRATIVO
RIGUARDANTE I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL
TRATTAMENTO ACCESSORIO DI CUI AGLI ARTT.87 E 90 DEL CCNL
16.10.2008 PER IL BIENNIO 2010/2011
Sottoscritto in data __6.11.2009__**

Il giorno 6 del mese di novembre dell'anno 2009, presso una sala del Rettorato dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, le parti negoziali composte da:

Delegazione di parte pubblica:

Prof. Ivan MONTANARI (*Rettore-Presidente*)
Dott. Stefano RONCHETTI (*Direttore Amministrativo*)

R.S.U., nelle persone di:

Tosetto Gianluca
Preti Primo
Lodi Loretta
Viaro Barbara

.....
.....
.....
.....
.....

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

Geom. Bergamini Giancarlo	FLC-CGIL
Sig. Ciocca Michele	CISL-Università
Dott. Fortunato Marco	UIL-P.A.
Sig. Martino Antonio	S.N.A.L.S.-Conf.S.A.L.

sottoscrivono l'allegato contratto collettivo integrativo riguardante i criteri di ripartizione del fondo per il trattamento accessorio di cui agli artt.87 e 90 del CCNL 16.10.2008 per il biennio 2010/2011:

CAPO 1
CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO
ACCESSORIO DI CUI AGLI ARTT.87 E 90 DEL CCNL 16.10.2008 PER IL
BIENNIO 2010/2011

PREMESSA

VISTO l'art.1 – commi 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 – della Legge 23.12.2005, n.266, (Legge finanziaria 2006) che prevede nuovi criteri per la determinazione dell'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, a decorrere dall'anno 2006;

VISTO l'art.67 – comma 5 –della Legge n.133/2008 che prevede: “(...) *A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle (...) università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'art.48 , comma 6 del Dec. Leg.vo 30 marzo 2001 n.165 e, ove previsto, all'art.39 , comma 3- ter della Legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni ridotto del 10 per cento;*

CONSIDERATO CHE le risorse derivanti dall'applicazione dell'art.67 – comma 5 della Legge 133/2008 sono pari ad euro 166.932,72 e che la predetta somma dovrà essere versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368;

VISTO che l'art.4 – comma 2 – del CCNL stipulato il 16.10.2008 stabilisce: “*La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle seguenti materie: a) i criteri per la ripartizione delle risorse indicate nell'art.87 tra le finalità e secondo la disciplina di cui all'articolo 88 (...)*”;

VISTO l'art.87 “*Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale*” del CCNL 2006/9;

VISTO l'art.88 “*Utilizzo del fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale*” del CCNL 2006/9;

VISTO l'art.90 - del CCNL 2006/9 disciplinante i criteri di determinazione delle risorse da destinare al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di categoria EP;

CONSIDERATO che le risorse complessive per il trattamento accessorio ed il lavoro straordinario **dell'anno 2010**, comprensive degli incrementi previsti dagli artt.87 e 90 del CCNL 16.10.2008 (pari ad euro 56.460,27), e dei limiti posti dalla Legge Finanziaria 2006, **al netto** delle risorse di cui all'art.67 – comma 5 – della Legge n.133/2008 (pari ad euro 166.932,72) ed al netto di quelle da erogare per le progressioni economiche all'interno della categoria già attivate alle date del 9.8.2000, 9.8.2002, del 9.8.2004, del 9.8.2006, del 9.8.2008 (pari ad euro 855.338,72) ammontano ad euro **1.476.233,97**;

RILEVATO CHE dette risorse, ai sensi dell'art.87 – comma 1- lett. d) ed e) del CCNL 16.10.2008, verranno integrate degli importi corrispondenti ai risparmi derivanti dai cessati dal servizio nell'anno 2009 ed ai ratei dei risparmi dei cessati dal servizio o conseguenti ai passaggi di categoria nell'anno 2010;

CONSIDERATO che le risorse complessive per il trattamento accessorio ed il lavoro straordinario **dell'anno 2011, fatte salve successive integrazioni o modifiche**, è pari alla somma di euro **1.242.472,97, (risultante dall'importo predetto di euro 1.476.233,97 al netto delle risorse impiegate nel presente accordo per attivare le progressioni economiche orizzontali alla data del 1.1.2010, pari ad euro 233.761,00), da integrarsi** degli importi corrispondenti ai risparmi dei cessati dal servizio o conseguenti ai passaggi di categoria nell'anno 2010 e dei ratei dei risparmi dei cessati dal servizio o conseguenti ai passaggi di categoria nell'anno 2011;

CONSIDERATO CHE, in conseguenza delle riduzioni del fondo del trattamento accessorio previsti dell'art.67 – comma 5 della Legge 133/2008, ad oggi non vi sono risorse disponibili da stanziare, per gli anni 2010 e 2011, per l'istituto della produttività collettiva e miglioramento dei servizi;

CONSIDERATO CHE l'importo delle risorse del trattamento accessorio, per effetto delle disposizioni intervenute negli ultimi anni, si è notevolmente ridotto, nonostante siano stati implementati e riorganizzati i servizi esistenti in modo da giustificare incrementi di tale fondo, le parti ritengono opportuno, qualora le disposizioni normative lo consentano, utilizzare eventuali entrate proprie, derivanti anche da attività commerciali, al fine di incrementare in modo stabile detto fondo;

RILEVATO CHE qualora si rendano disponibili ulteriori risorse in applicazione dell'art. 5 del CCNL 2008/9, oppure sulla base di una favorevole interpretazione in merito da parte delle competenti istituzioni ministeriali o in applicazione di successive e specifiche disposizioni, le parti valuteranno la possibilità di incrementare ulteriormente il fondo del trattamento accessorio, e di destinarne una quota anche all'istituto della progressione economica orizzontale, da espletarsi nell'arco di un triennio, fermo restando il principio della selettività;

VISTA l'ipotesi di contratto integrativo dell'1.10.2009 riguardante i criteri di ripartizione del fondo per il trattamento accessorio di cui agli artt.87 e 90 del CCNL 16.10.2008 per il biennio 2010/2011;

CONSIDERATO CHE, in ottemperanza all'art.5- comma 3 del CCNL 16.10.2008, la suddetta ipotesi di contratto integrativo con nota del 2/11/2009, prot. n.21210, è stata inviata al Presidente del Collegio dei revisori dei conti;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.10.2009, con la quale detto Organo ha approvato la citata ipotesi di accordo ed ha autorizzato la parte pubblica a sottoscrivere il relativo contratto integrativo, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art.5 – comma 3 – del CCNL 16.10.2008, nonché dal comma 196 dell'art.1 della Legge 23 dicembre 2005, n.266.

Art.1

1. Nell'anno 2010 le risorse da destinare al finanziamento degli istituti del trattamento accessorio e del lavoro straordinario, di cui agli artt. 86, 87, 88 e 90 del CCNL 2006/9 e successive modificazioni ed integrazioni, (pari a complessive euro **1.476.233,97**, al netto delle risorse da erogare per le progressioni economiche all'interno della categoria già attivate alle date del 9.8.2000, 9.8.2002, del 9.8.2004, del 9.8.2006 e del 9.8.2008) così come previsto dalla normativa citata in premessa, vengono utilizzate nel modo seguente: (importi al netto degli oneri a carico del datore di lavoro)

- **Lavoro Straordinario**
(art.86 CCNL 16.10.2008)

Per remunerare i compensi per il lavoro straordinario, nel rispetto di quanto disposto all'art.86 CCNL 16.10.2008, vengono utilizzate risorse fino alla percentuale massima del **6,77%** di detto importo complessivo disponibile per il salario accessorio dell'anno 2010 (corrispondente ad un importo massimo di euro 100.000).

I criteri di assegnazione di dette risorse tra le strutture di Ateneo sono disciplinati al Capo 2 del presente contratto.

Gli eventuali importi residuati a fine anno andranno a confluire nel fondo di cui all'art.88 – comma 3 del CCNL 16.10.2008 (trattamento accessorio mensile).

- **Disagio e rischio**
(art.88 - comma 2 - lett. c) del CCNL 2006/9)

Per corrispondere i compensi del disagio e rischio, nel rispetto di quanto previsto al Capo 3 del contratto integrativo del 27.7.2009, vengono utilizzate risorse fino alla percentuale massima del **6,50%** di detto importo complessivo disponibile per il trattamento accessorio nell'anno 2010 (corrispondente ad un importo massimo di euro 96.000), fatto salvo quanto indicato alla sotto riportata lett. d);

- **Trattamento integrativo di Ateneo per gli Esperti e Collaboratori Linguistici**

Per corrispondere, ai sensi del contratto integrativo del 24.6.2009, i compensi riguardanti il trattamento accessorio degli esperti e collaboratori linguistici di Ateneo, vengono utilizzate risorse fino alla percentuale massima del **1,00%** di detto importo complessivo disponibile per il trattamento accessorio dell'anno 2010 (corrispondente ad un importo massimo di euro 14.719);

- **Trattamento accessorio mensile ex art.88 - comma 3- CCNL 16.10.2008**

Al fine di corrispondere l'indennità accessoria mensile, il cui importo viene fissato a decorrere dall'1.1.2010 ad **euro 35**, da ripartire con i criteri previsti dal contratto integrativo del 21.6.2005 integrati con quanto sottoesposto, vengono utilizzate risorse fino alla percentuale massima del **13,48%** di detto importo

complessivo disponibile per il trattamento accessorio dell'anno 2010 (per un importo massimo di euro 198.972).

A decorrere dalla data dell'1.1.2010, tenuto conto dell'esiguità delle risorse a disposizione per il trattamento accessorio, che non consente di avvalersi di tutti gli istituti premianti, detta indennità non sarà cumulabile con il riconoscimento di una progressione economica orizzontale.

Pertanto, ai beneficiari della progressione economica orizzontale l'indennità accessoria mensile verrà riassorbita, a partire dalla data del nuovo inquadramento, dall'aumento economico stipendiale dovuto al passaggio nella nuova posizione economica.

- **Indennità di responsabilità – categorie contrattuali B-C-D**
(art.91 del CCNL 2006/9)

Per corrispondere le indennità di responsabilità, così come previsto dal contratto integrativo del 14.11.2001 e dal Capo 4 del contratto integrativo del 27.7.2009, vengono utilizzate risorse fino alla percentuale massima del **31,42%** di detto importo complessivo disponibile per il trattamento accessorio dell'anno 2010 (per un importo massimo di euro 463.900).

- **Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato - personale di categoria EP**
(art.76 del CCNL 16.10.2008)

Per corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato al personale di categoria EP, così come previsto dall'art.76 del CCNL 16.10.2008, dal contratto integrativo del 21.4.2005, vengono utilizzate risorse pari alla percentuale del **24,31%** di detto importo complessivo disponibile per il trattamento accessorio dell'anno 2010 (per un importo di euro 358.881,24);

- **Progressione economica del personale all'interno della categoria:**
(art.79 del CCNL 16.10.2008)

- a. Per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alle progressioni economiche da attivare alla data del 1.1.2010, con le procedure ed i criteri che verranno previste con successivo accordo, nell'anno 2010 vengono destinati euro 233.761,00, pari ad una percentuale del **15,83%** di detto importo complessivo disponibile per il salario accessorio dell'anno 2010, fatto salvo quanto previsto al sotto indicato punto c);
- b. **Detto importo complessivo (pari ad euro 233.761,00), entro la pubblicazione della graduatoria dei vincitori delle progressioni economiche orizzontali dell'anno 2010, verrà ripartito dalle parti negoziali tra singoli fondi destinati a ciascuna categoria contrattuale e, all'interno della stessa, ulteriormente ripartito in due parti: la prima da assegnare al personale di Area amministrativo- contabile/gestionale e di Area dei servizi generali e tecnici e la seconda da assegnare al personale delle restanti Aree professionali, in modo proporzionale agli aventi diritto**
- c. **Qualora si rendessero disponibili, entro la pubblicazione della graduatoria dei vincitori delle progressioni economiche orizzontali dell'anno 2010, ulteriori risorse derivanti dai risparmi dei cessati dal servizio e dai passaggi di**

categoria nell'anno 2009 (ai sensi dell'art.87 – comma 1- lett. d) ed e) del CCNL 16.10.2008), esse verranno utilizzate, fatte salve diverse e contrarie disposizioni in merito, nel rispetto delle finalità previste dal CCNL e del principio della selettività, per integrare il suddetto fondo di un importo tale da consentire la progressione orizzontale ad una percentuale massima di circa il 75% del personale avente i requisiti. Le predette eventuali risorse aggiuntive verranno assegnate ai singoli fondi previsti alla precedente lett. b) e ripartite in modo proporzionale alla rispettiva consistenza degli stessi.

d. Qualora, dopo l'espletamento delle progressioni orizzontali di cui alla lett. c), risultassero ulteriori somme disponibili le stesse verranno assegnate, fino all'importo massimo di euro 14.000, al fondo del disagio e rischio e la restante parte ai premi incentivanti disciplinati al seguente punto.

**• Produttività collettiva e miglioramento dei servizi:
(art.88 – comma 2 – lett. d) del CCNL 2006/9)**

Le somme disponibili per detto istituto (euro 10.000) corrispondenti ad una percentuale di risorse pari a **0,69%** dell'importo complessivo stanziato per il trattamento accessorio dell'anno 2010, essendo di esigua entità, non consentono l'attribuzione in modo adeguato degli incentivi della produttività collettiva e miglioramento dei servizi a tutto il personale tecnico-amministrativo.

Pertanto, dette risorse, integrate dagli eventuali ratei dei risparmi dei cessati dal servizio e conseguenti ai passaggi di categoria nell'anno 2010 (ai sensi dell'art.87 – comma 1- lett. d) ed e) del CCNL 16.10.2008), verranno utilizzate dal Direttore Amministrativo, **dopo avere provveduto ad informare i Direttori di Dipartimento, di Centro e i Presidi di Facoltà**, per erogare premi incentivanti alle unità di personale che, nel corso dell'anno 2010, hanno svolto, con professionalità, funzioni specifiche, qualificate e complesse, sulla base di obiettivi assegnati direttamente dai Responsabili di Struttura, o con carichi di lavoro particolarmente elevati.

Le somme rimanenti dalla liquidazione dei premi incentivanti e quelle residue dagli istituti del disagio e rischio, dalla responsabilità, dal trattamento accessorio mensile ex art.88 – comma 3 –del CCNL 16.10.2008, e dalle progressioni economiche orizzontali potranno essere utilizzate per far fronte ad eventuali sforamenti rilevati a consuntivo delle quote previste per i singoli istituti del presente contratto integrativo.

Una volta rilevato il consuntivo complessivo si valuterà se procedere a ripartirlo tra **tutto il personale tecnico-amministrativo avente diritto, in modo proporzionale rispetto a quanto già percepito dallo stesso, nell'anno 2010, a titolo di indennità accessoria mensile.**

Le parti prendono atto che, comunque, si dovrà procedere, ai sensi dell'art.81 del CCNL 16.10.2008, all'attivazione della valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, di cui ci si potrà avvalere qualora, con successive apposite disposizioni venissero attribuite risorse aggiuntive per tali finalità.

2. Ai sensi del comma 195 – art.1 – della Legge finanziaria 2006, i risparmi derivanti dall'applicazione dei commi da 189 a 197 della medesima Legge costituiscono economie di bilancio e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi.

Art. 2

1. Nell'anno 2011 le risorse da destinare al finanziamento degli istituti del trattamento accessorio e del lavoro straordinario, di cui agli artt. 86, 87, 88 e 90 del CCNL 2006/9 e successive modificazioni ed integrazioni, (pari a complessive euro **1.242.472,97**, al netto delle risorse da erogare per le progressioni economiche all'interno della categoria già attivate alle date del 9.8.2000, 9.8.2002, del 9.8.2004, del 9.8.2006, del 9.8.2008 e quelle da attivarsi alla data dell'1.1.2010 come indicato all'art.1 del presente accordo) così come previsto dalla normativa citata in premessa, vengono utilizzate nel modo seguente:

(importi al netto degli oneri a carico del datore di lavoro)

- **Lavoro Straordinario**
(art.86 CCNL 16.10.2008)

Per remunerare i compensi per il lavoro straordinario, nel rispetto di quanto disposto all'art.86 CCNL 16.10.2008, vengono utilizzate risorse fino alla percentuale massima del **8,05%** di detto importo complessivo disponibile per il salario accessorio dell'anno 2011 (corrispondente ad un importo massimo di euro 100.000).

I criteri di assegnazione di dette risorse tra le strutture di Ateneo sono disciplinati al Capo 2 del presente contratto.

Gli eventuali importi residuati a fine anno andranno a confluire nel fondo di cui all'art.88 - comma 3 del CCNL 16.10.2008 (trattamento accessorio mensile).

- **Disagio e rischio**
(art.88 - comma 2 - lett. c) del CCNL 2006/9)

Per corrispondere i compensi del disagio e rischio, nel rispetto di quanto previsto al Capo 3 del contratto integrativo del 27.7.2009, vengono utilizzate risorse fino alla percentuale massima del **7,73%** di detto importo complessivo disponibile per il trattamento accessorio nell'anno 2011 (corrispondente ad un importo massimo di euro 96.000 fatto salvo quanto indicato al sotto riportato punto d);

- **Trattamento integrativo di Ateneo per gli Esperti e Collaboratori Linguistici**

Per corrispondere, ai sensi del contratto integrativo del 24.6.2009, i compensi riguardanti il trattamento accessorio degli esperti e collaboratori linguistici di Ateneo, vengono utilizzate risorse fino alla percentuale massima del **1,18%** di detto importo complessivo disponibile per il trattamento accessorio dell'anno 2011 (corrispondente ad un importo massimo di euro 14.719);

- **Trattamento accessorio mensile ex art.88 - comma 3- CCNL 16.10.2008**

Le risorse accertate dal consuntivo complessivo derivante da: premi incentivanti non erogati, o dagli istituti del disagio e rischio, dalla responsabilità e dalle progressioni economiche orizzontali verranno erogate in un'unica soluzione a fine anno, secondo i criteri individuati dal contratto integrativo del 21.6.2005, a coloro

che a decorrere dall'anno 2010 non avranno usufruito di una progressione economica orizzontale.

- **Indennità di responsabilità – categorie contrattuali B-C-D**
(art.91 del CCNL 2006/9)

Per corrispondere le indennità di responsabilità, così come previsto dal contratto integrativo del 14.11.2001 e dal Capo 4 del contratto integrativo del 27.7.2009, vengono utilizzate risorse fino alla percentuale massima del **37,34%** di detto importo complessivo disponibile per il trattamento accessorio dell'anno 2011 (per un importo massimo di euro 463.900).

- **Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato - personale di categoria EP**
(art.76 del CCNL 16.10.2008)

Per corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato al personale di categoria EP, così come previsto dall'art.76 del CCNL 16.10.2008, dal contratto integrativo del 21.4.2005, vengono utilizzate risorse pari alla percentuale del **28,88%** di detto importo complessivo disponibile per il trattamento accessorio dell'anno 2011 (per un importo di euro 358.881,24);

- **Progressione economica del personale all'interno della categoria:**
(art.79 del CCNL 16.10.2008)

- a. Per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alle progressioni economiche da attivare alla data del 1.1.2011, con le procedure ed i criteri che verranno previsti con successivo accordo, nell'anno 2011 vengono destinati **euro 198.972**, pari ad una percentuale del **16,01%** di detto importo complessivo disponibile per il salario accessorio dell'anno 2011, fatto salvo quanto previsto al sottoesposto punto c) ;
- b. **Detto importo complessivo verrà ripartito dalle parti negoziali, secondo quanto previsto dall'art.1 del presente accordo, al fine di costituire singoli fondi da destinare a ciascuna categoria contrattuale; il budget di ciascuna categoria, infine, verrà ulteriormente ripartito in due parti: la prima da destinare al personale di Area amministrativo- contabile/gestionale e di Area dei servizi generali e tecnici e la seconda da destinare al personale delle restanti Aree professionali.**
- c. **Qualora si rendessero disponibili, entro la pubblicazione della graduatoria dei vincitori delle progressioni economiche orizzontali dell'anno 2011, ulteriori risorse derivanti dai risparmi dei cessati dal servizio e conseguenti ai passaggi di categoria nell'anno 2010 (ai sensi dell'art.87 – comma 1- lett. d) ed e) del CCNL 16.10.2008), e dai ratei dei risparmi dei cessati dal servizio e conseguenti ai passaggi di categoria nell'anno 2011 esse verranno utilizzate, fatte salve diverse e contrarie disposizioni in merito, nel rispetto delle finalità previste dal CCNL e del principio della selettività, per integrare il suddetto fondo di un importo tale da consentire la progressione orizzontale ad una percentuale massima di circa il 75% del personale avente i requisiti. Dette risorse aggiuntive verranno ripartite in**

modo proporzionale alla consistenza dei fondi di cui alla lettera b) del presente punto.

d. Qualora, dopo l'espletamento delle progressioni orizzontali di cui alla lett. c), risultassero ulteriori somme disponibili le stesse verranno assegnate, fino all'importo massimo di euro 14.000, al fondo del disagio e rischio e la restante parte ai premi incentivanti disciplinati nel seguente punto.

• **Produttività collettiva e miglioramento dei servizi:**
(art.88 – comma 2 – lett. d) del CCNL 2006/9)

Le somme disponibili per detto istituto (euro 10.000) corrispondenti ad una percentuale di risorse pari a **0,81%** dell'importo complessivo stanziato per il trattamento accessorio dell'anno 2011, essendo di esigua entità, non consentono l'attribuzione in modo adeguato degli incentivi della produttività collettiva e miglioramento dei servizi a tutto il personale tecnico-amministrativo.

Pertanto, dette risorse verranno utilizzate dal Direttore Amministrativo, **dopo avere provveduto ad informare i Direttori di Dipartimento, di Centro e i Presidi di Facoltà**, per erogare premi incentivanti ad unità di personale che, nel corso dell'anno 2011, hanno svolto, con professionalità, funzioni specifiche, qualificate e complesse, sulla base di obiettivi assegnati direttamente dai Responsabili di Struttura, o con carichi di lavoro particolarmente elevati.

Le parti prendono atto che, comunque, si dovrà procedere, ai sensi dell'art.81 del CCNL 16.10.2008, all'attivazione della valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, di cui ci si potrà avvalere qualora, con successive apposite disposizioni venissero attribuite risorse aggiuntive per tali finalità.

CAPO 2

PARTE NORMATIVA DISCIPLINATE L'UTILIZZO DEL LAVORO STRAORDINARIO

PREMESSA

a. Le norme che disciplinano l'istituto del lavoro straordinario sono le seguenti:

- D.P.R. 14.9.1978, n. 567 "*Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale ispettivi, direttivo, docente e non docente della scuola*";

- D.P.R. 28.9.1987, n. 567 - art.22 - "*Lavoro straordinario*";

- CCNL del comparto Università stipulato il 9.8.2000 - art. 4, comma 2, lett.K), art.27 "*Conto ore individuale*" ed art. 66 "*Lavoro straordinario*";

- Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66; art.5;

b. I principi fondamentali che presiedono l'istituto del lavoro straordinario sulla base della vigente normativa, principi, peraltro, fatti propri dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 18.1.1995 e del 17.1.1996, sono i seguenti:

- il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed è consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili;
- le ore di lavoro straordinario possono essere retribuite soltanto per prestazioni effettivamente rese e **preventivamente autorizzate**;

VISTO il CCNL 16.10.2008;

VISTO il CCNL 12.3.2009.

Art.1

Criteri generali di ripartizione annuale delle ore di lavoro straordinario:

1.1 Considerato che le risorse disponibili per il lavoro straordinario sono estremamente limitate, a far tempo dalla data dell'1.1.2010, i Responsabili/ Direttori/Presidi sono tenuti a programmare le attività della propria struttura nell'ambito dell'orario di lavoro ordinario evitando, di norma, il ricorso al lavoro straordinario. Qualora per esigenze non programmabili, per cause imprevedute indipendenti dalla volontà del personale, siano state autorizzate prestazioni di lavoro straordinario il Responsabile di struttura è tenuto a dar corso a piani di recupero delle ore eccedenti.

Al riguardo si ricorda, comunque, che ai sensi dell'art.5 del Dec Lgs.66/2003, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi 250 ore annuali.

E' ammessa la liquidazione del lavoro straordinario in casi del tutto eccezionali, di forza maggiore, per eventi imprevedibili, imponderabili, accidentali derivanti da cause esterne che non consentono il recupero delle ore eccedenti senza provocare gravi inefficienze al funzionamento della struttura. Detti casi del tutto eccezionali possono essere individuati tra i seguenti:

- scadenze o adempimenti improcrastinabili, anche conseguenti ad attività connesse alla didattica od alla ricerca;
- traslochi particolarmente gravosi;
- ispezioni che comportano la presenza in servizio del personale interessato;
- necessità di permanenza in servizio di singole unità di personale nei casi eccezionali in cui si verifichi una percentuale elevata di assenze dal servizio nel medesimo periodo o di cessazioni, tali da comportare gravi inadempimenti o disservizi nel funzionamento della struttura;
- altre esigenze di interesse generale connesse agli obiettivi ed indirizzi strategici dell'Ateneo.

L'assegnazione o la liquidazione di ore di lavoro straordinario verrà effettuata attuando le seguenti procedure:

- **Strutture decentrate** verrà costituita una commissione composta dal Direttore Amministrativo e/o un suo/i delegato/i, e dal Presidente della Conferenza dei direttori di Dipartimento che trimestralmente procederà all'esame delle richieste che perverranno dai Direttori/Presidi ed all'assegnazione di ore di lavoro straordinario entro il budget complessivo da individuarsi come sotto indicato al punto 1.2, tenuto conto dei principi generali soprariportati;

- **Direzioni e Unità Operative dell'Amministrazione Centrale.** Il budget complessivo assegnato alle strutture dell'Amministrazione Centrale verrà ripartito trimestralmente con determina del Direttore Amministrativo;
- **Esigenze particolari di interesse generale per l'Ateneo.** Il budget complessivo assegnato per dette esigenze verrà gestito dal Direttore Amministrativo che procederà all'individuazione di dette specifiche esigenze.

1.2 Annualmente, le parti negoziali dovranno concordare l'ammontare di risorse da stanziare per l'istituto del lavoro straordinario, nel rispetto dei limiti indicati dall'art.86 CCNL 2006/2009, così come previsto dall'art.4 – comma 2 – lett. K) del medesimo CCNL e dalla normativa vigente.

Successivamente verrà determinato il budget complessivo delle ore di lavoro straordinario utilizzabili nell'Ateneo, da calcolarsi rapportando l'importo del costo medio ponderato per categoria (**considerando esclusivamente le categorie C e D**) relativo all'anno di riferimento, alle predette risorse stanziare per l'istituto in argomento.

Detto budget verrà poi ripartito, dalle parti negoziali, tra i seguenti fondi:

- fondo per le Strutture decentrate;
- fondo per l'Amministrazione centrale;
- fondi per esigenze particolari di interesse generale per l'Ateneo.

L'assegnazione del budget ai fondi per le Strutture decentrate e per l'Amministrazione centrale, si effettuerà in modo proporzionale rispetto al numero dei posti complessivamente assegnati nell'ambito della dotazione organica.

1.3 Con cadenza semestrale verrà sottoposto all'attenzione delle parti negoziali il rendiconto delle ore assegnate ed utilizzate per le esigenze sopraindicate, da presentare, per i primi sei mesi, entro la data del 30.09 e per i restanti entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

1.4 Nel rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non sono consentite prestazioni di lavoro straordinario né forme di lavoro supplementare.

1.5 E' fatto obbligo, secondo quanto disposto all'art.27 del CCNL 2006/2009, provvedere alla completa estinzione del conto ore individuale entro il mese di marzo dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo 27.

Art.2

Ripartizione delle ore di lavoro straordinario dell'anno 2010

Nell'anno 2010 il costo medio ponderato del lavoro straordinario per categoria (calcolato considerando esclusivamente le categorie C e D), ai sensi dell'art.1.2 - Capo 2 del presente contratto integrativo, è pari ad **euro 15** di conseguenza il numero massimo di ore di lavoro straordinario ripartibili, tenuto conto dell'entità massima delle risorse disponibili (**Euro 100.000,00**), è pari a **6.667**.

Dette complessive **6.667** ore vengono ripartite tra i seguenti fondi:

TOTALE ORE DISPONIBILI		6.667
Fondi per esigenze particolari di interesse generale per l'Ateneo		1830
Totale dipendenti	N. dipendenti in base alla dotazione organica del 5.5.2009	Totale ore liquidabili escluse quelle imputate ai fondi particolari
734		4837
Amministrazione Centrale	242	1595
Strutture Decentrate	492	3242

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Prof. Ivan MONTANARI__F.to Ivan Montanari_____

Dott. Stefano RONCHETTI__F.to Stefano Ronchetti_____

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

R.S.U._F.to Gianluca Tosetto_
 F.to Loretta Lodi_____
 F.to Primo Preti_____
 F.to Barbara Viaro_____
 F.to Natale De Salvo (11.11.2009)
 F.to Ortensia Pellegrino (11.11.2009)

F.L.C.-C.G.I.L.
 __F.to GianCarlo Bergamini (11.11.2009)_

C.I.S.L. __F.to Michele Ciocca_____

U.I.L. - P.A.
 _ F.to Marco Fortunato (11.11.2009)_____

S.N.A.L.S.Conf.S.A.L
 __F.to Antonio Martino_____

C.S.A.di C.I.S.A.L.-Università_____